



FOCUS COVID-19: Le modifiche introdotte con la conversione del DL Liquidità

Alberto Franceschetti
Davide Orto
Giugno 2020

La legge di conversione del 5 giugno 2020, n. 40, del Decreto Liquidità (DL 8 aprile 2020, n. 23) ha modificato alcune delle misure introdotte a sostegno delle imprese e delle persone fisiche.

In particolare, il provvedimento di conversione è intervenuto in maniera significativa al fine di aggiornare le misure di sostegno alle imprese già previste dal DL Liquidità ed in coordinamento con il DL 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. DL Rilancio): (i) in materia di accesso al credito e sostegno alla liquidità, con ampliamento della cerchia dei beneficiari; (ii) in materia di crisi ed insolvenza, con un interventi finalizzati a chiarire aspetti operativi della proroga dell'entrata in vigore della nuova riforma e con l'obiettivo di salvaguardare la continuità aziendale; (iii) in materia di responsabilità del datore di lavoro nei casi di contagio da COVID-19, con l'intento di delineare maggiormente le possibili conseguenze in caso di mancato rispetto dei protocolli di sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro nella fase di ripresa delle attività; (iv) ed in materia tributaria, con interventi correttivi - seppur marginali - rispetto a quanto già disposto dai precedenti provvedimenti.

Qui di seguito verranno analizzati, in maniera sintetica, i principali interventi in sede di conversione.

1) Le misure di sostegno alla liquidità delle imprese

Con la legge di conversione sono state introdotte una serie di modifiche relative ai profili soggettivi e oggettivi nonché agli aspetti procedurali che interessano le misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall'emergenza pandemica da Covid-19.

In particolare, con riferimento ai finanziamenti assistiti dalle garanzie rilasciate da SACE S.p.A.:

- essi possono essere richiesti anche dalle associazioni professionali e dalle società tra professionisti;
- esclusione, dalla categoria dei soggetti che possono richiedere tale misura, delle società che controllano (o sono controllate) direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 2359 c.c. da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, salvo che la società non dimostri che il soggetto non residente svolga un'attività economica effettiva (Art. 1, Legge di conversione). Restano altresì escluse anche le banche o altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e le imprese che rientrano nella categoria dei soggetti in difficoltà (ai sensi del Reg. 651/2014);
- sono stati introdotte talune ulteriori condizioni di accesso alle garanzie quali:
 - l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia del medesimo gruppo, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso dell'anno 2020 ovvero, qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, l'impegno è assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della richiesta (Art. 1 comma 2 lettera i);



FOCUS COVID-19: Le modifiche introdotte con la conversione del DL Liquidità

*Alberto Franceschetti
Davide Orto
Giugno 2020*

- il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare (Art. 1 comma 2 lettera n);
- le richieste di nuovi finanziamenti dovranno essere integrate da un'autocertificazione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente il finanziamento, il cui contenuto è indicato dalla legge stessa, e la banca non sarà tenuta a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio (Art. 1 bis).

Le garanzie vengono rilasciate a prima richiesta, esplicite, irrevocabili e conformi ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza, anche a copertura di nuovi finanziamenti di durata non superiore a 6 anni concessi, successivamente al 9 aprile 2020, alle imprese danneggiate dall'emergenza da COVID-19 (con possibile preammortamento fino a 36 mesi).

Le garanzie dei finanziamenti devono comunque rispettare i seguenti requisiti (che confermano quelli già disciplinati dal DL Liquidità):

- importo massimo garantito non superiore al maggiore tra:
 - 25% del fatturato annuo 2019;
 - doppio dei costi del personale relativi al 2019;(dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato o da apposita certificazione);
- copertura di capitale, interessi ed oneri accessori per un importo pari al:
 - 90% del finanziamento per le imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore di fatturato fino ad € 1,5 miliardi;
 - 80% del finanziamento per le imprese con più di 5000 dipendenti in Italia e valore di fatturato superiore a € 1,5 miliardi e fino a € 5 miliardi;
 - 70% del finanziamento per le imprese con fatturato superiore a € 5 miliardi.

Con le modifiche all'articolo 13, riguardante il Fondo centrale di garanzia per le PMI, sono state apportate le seguenti novità:

- preammortamento fino a 24 mesi per finanziamenti superiori a € 25.000;
- allungamento della durata da 6 a 10 anni e aumento dell'importo massimo da € 25.000 a € 30.000 dei finanziamenti con garanzia dello Stato del 100 %.



FOCUS COVID-19: Le modifiche introdotte con la conversione del DL Liquidità

Alberto Franceschetti
Davide Orto
Giugno 2020

Inoltre, sono state modificate sia la modalità di calcolo dell'ammontare del finanziamento, sia la formula per determinare il tasso massimo applicabile.

Le garanzie SACE potranno essere emesse sino al 31/12/2020.

2) Interventi in materia di crisi d'impresa e di insolvenza

Con la legge di conversione è stata confermata l'entrata in vigore delle disposizioni del c.d. Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019, all'1/9/2021.

I termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23/2/2020 sono prorogati di sei mesi (e quindi sino al 23/8/2020) (art. 9).

Inoltre, il debitore che, entro la data del 31/12/2021, abbia ottenuto la concessione dei termini di cui all'art. 161, c. 6 (c.d. "Concordato in Bianco") o all'art. 182-bis, c. 7 (termini per la presentazione dell'accordo di ristrutturazione), del R.D. n. 267/ 1942 (L.F.), può, entro i suddetti termini, depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'art. 67, c. 3, lett. d), L. F., pubblicato nel registro delle imprese e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il tribunale, verificate la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara l'improcedibilità del relativo ricorso presentato ai sensi dell'art. 161, c. 6, o dell'art. 182-bis, c. 7, L.F.

Infine, l'art. 5-ter statuisce che le disposizioni dell'art. 161, c. 10, L.F., non si applicano ai ricorsi presentati ai sensi dell'art. 161, c. 6, depositati entro il 31/12/2020.

Con il DL Liquidità era stata prevista l'improcedibilità di tutti i ricorsi per la dichiarazione di fallimento e/o per l'accertamento dello stato di liquidazione coatta amministrativa depositati nel periodo tra il 9/3/2020 ed il 30/6/2020.

In sede di conversione è stata statuita l'inapplicabilità di tale disposizione:

- al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di COVID-19;
- all'istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi degli artt. 162, c. 2, 173, 2 e 3 c., e 180, c. 7, L.F.;
- alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'art. 15, c. 8, L.F. o quando la richiesta è presentata ai sensi dell'art. 7, numero 1), L.F.

Se alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui sopra, fa seguito la dichiarazione di fallimento (e comunque entro il 30/9/2020), il predetto periodo dal 9/3/2020 al 30/6/2020



FOCUS COVID-19: Le modifiche introdotte con la conversione del DL Liquidità

Alberto Franceschetti
Davide Orto
Giugno 2020

non viene computato nei termini di cui agli artt. 10 (fallimento imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese), 64, 65, 67, commi 1 e 2, 69-bis e 147 L.F. (ai fini della revocatoria fallimentare).

3) **Obblighi in capo ai datori di lavoro**

Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'art. 2087 c.c., mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24/4/2020 tra il Governo e le parti sociali (nonché negli altri protocolli e linee guida di cui all'art. 1, c. 14, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33).

Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Dunque, la responsabilità datoriale è ipotizzabile nel solo caso di violazione di norme di legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 si possono rinvenire nei Protocolli e nelle Linee Guida del DL 16 maggio 2020, n. 33.

In tali casi, graverà sul lavoratore l'onere di dimostrare di aver subito, nell'esercizio delle proprie mansioni, un danno alla salute, provocato dalla violazione degli obblighi di comportamento imposti al datore di lavoro *ex lege*, nonché il nesso causale tra l'uno e l'altra.

A sua volta, il datore di lavoro dovrà dimostrare l'avvenuta adozione di tutte le cautele necessarie ad impedire l'evento prima del suo verificarsi.

In questa fase, anche l'Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi dell'art. 6, lett. b), D.lgs. 231/2001, sarà chiamato a svolgere un ruolo molto delicato. Infatti, nell'ambito delle sue ordinarie attività di prevenzione e controllo, l'Organismo di Vigilanza dovrà anche verificare il grado di aderenza del sistema organizzativo aziendale alle prescrizioni di cui al Protocollo richiamato dal DL 33/2020.

Quindi, l'Organismo di Vigilanza dovrà, pertanto, supportare le funzioni aziendali anche nel difficile compito di adeguare le esigenze preventive a quelle operative.

4) **Modifiche in materia tributaria e contributiva**

Sono stati modificati, e quindi prorogati al 22/9/2020, i termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, c. 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio d. 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio in scadenza entro il 30/8/2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali



FOCUS COVID-19: Le modifiche introdotte con la conversione del DL Liquidità

*Alberto Franceschetti
Davide Orto
Giugno 2020*

calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22/9/2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata potrà essere versata entro il 18/12/2020.

Con l'art. 18, c. 6, è stata altresì disposta la sospensione del versamento IVA anche a chi esercita attività di impresa o professionale con sede legale o operative nelle provincie di Alessandria e Asti, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo di imposta precedente, sempre che si sia verificata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo di imposta.